

CAMERA DEI DEPUTATI N. 599

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° giugno 1949 (Stampato n. 294)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)**

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al
30 giugno 1950

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 giugno 1949*

**N. B. — Le variazioni apportate dal Senato al presente bilancio sono
riprodotte in allegato alla relazione della Commissione (N. 599-A).**

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

ART. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'articolo 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1949-50, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella B).

ART. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

ART. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potrà autorizzare aper-

ture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

ART. 7.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1949-50 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 8.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1949-50 un contributo di lire 102.954.500 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.

ART. 9.

Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'articolo 27, lettera a), del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 17.530.066.000.

ART. 10.

Per l'esercizio finanziario 1949-50 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in lire 623.520.500.

Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 11.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 un'assegnazione da parte del Tesoro di lire 250.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso.

ART. 12.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta di cui alla legge 10 giugno 1940 n. 932, è stabilito per l'esercizio 1949-50 in lire 500.000.000.

ART. 13.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1949-50 nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispettivi capitoli n. 481 e 482 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

ART. 14.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 un'assegnazione da parte del tesoro di lire 10.000.000 a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche.

ART. 15.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro di lire 1.500.000 per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valore militare.

ART. 16.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 4.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

ART. 17.

Ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive lire 5.700.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e di cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua.

ART. 18.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi de-

creti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei Buoni.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni.

ART. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali il fondo iscritto al capitolo n. 420 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

ART. 20.

I residui risultanti al 1° luglio 1949 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1949-50, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

ART. 21.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949, al 30 giugno 1950, e cioè:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive

Entrata	L.	1.222.783.209.200
Spesa	»	1.396.914.561.815
Disavanzo effettivo. —	L.	<u>174.131.352.615</u>

MOVIMENTO DI CAPITALI

Entrata	L.	100.026.882.000
Spesa	»	132.985.850.742
Disavanzo —	L.	<u>32.958.968.742</u>

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	1.322.810.091.200
Spesa	»	1.529.900.412.557
Disavanzo finale . . —	L.	<u>207.090.321.357</u>

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERI	PARTE ORDINARIA		PARTE STRAORDINARIA		TOTALE (colonne 2 e 3) 4	INSIEME		TOTALE GENERALE (colonne 5 e 6) 7
	1 Entrate e spese effettive	2 Entrate e spese effettive	3 Movimento di capitali	5 Entrate e spese effettive (colonna 1 e 2)		6 Movimento di capitali		
SPESA:								
Tesoro	219.998.320.800	322.117.233.100	122.406.001.410	444.523.234.510	536.115.553.900	122.406.001.410	658.521.555.310	
Finanze	107.589.840.000	5.461.378.600	31.902.000	5.438.280.600	113.051.218.600	31.902.000	113.083.120.600	
Grazia e Giustizia	30.782.984.000	12.000.000	»	12.000.000	30.794.984.000	»	30.794.984.000	
Affari Esteri	8.133.406.285	155.285.400	5.598.332.700	5.753.618.100	8.288.691.685	5.598.332.700	13.887.024.385	
Africa Italiana	4.823.600.000	2.272.000.000	12.000.000	2.284.000.000	7.095.600.000	12.000.000	7.107.600.000	
Pubblica Istruzione	121.850.040.300	3.113.213.900	»	3.113.213.900	124.963.254.200	»	124.963.254.200	
Interno	52.190.805.500	38.723.512.425	50.071.612	38.773.584.037	90.914.317.925	50.071.612	90.964.389.537	
Lavori Pubblici	13.882.030.000	100.269.761.375	237.020	100.269.998.395	114.151.791.375	237.020	114.152.028.395	
Trasporti	2.649.290.000	8.836.026.800	»	8.836.026.800	11.485.316.800	»	11.485.316.800	
Poste e Telecomunicazioni	8.908.000	»	»	»	8.908.000	»	8.908.000	
Marina Mercantile	3.959.812.000	111.952.000	»	111.952.000	4.071.764.000	»	4.071.764.000	
Difesa	274.389.737.000	22.436.952.630	4.501.500.000	26.938.482.630	296.826.689.630	4.501.500.000	301.328.189.630	
Agricoltura e Foreste	6.135.965.500	31.036.134.500	385.806.000	31.421.940.500	37.172.130.000	385.806.000	37.557.936.000	
Industria e Commercio	1.266.349.000	100.443.300	»	100.443.300	1.366.792.300	»	1.366.792.300	
Lavoro e Previdenza Sociale	4.773.720.040	15.209.929.400	»	15.209.929.400	19.983.649.460	»	19.983.649.460	
Commercio con l'Estero	599.150.000	20.000.000	»	20.000.000	619.150.000	»	619.150.000	
Bilancio	4.750.000	»	»	»	4.750.000	»	4.750.000	
Totale	847.038.738.385	549.875.823.430	132.985.850.742	682.861.674.172	1.396.914.561.815	132.985.850.742	1.529.900.412.557	
Entrata	942.180.794.300	280.602.414.900	100.026.882.000	380.629.296.900	1.222.782.209.200	100.026.882.000	1.322.810.091.200	
Differenza	+ 95.142.055.915	— 269.273.408.530	— 32.958.968.742	302.232.377.272	174.131.352.615	— 32.958.968.742	207.080.321.357	